



# **OPERAZIONE 4.1.01**

## **INCENTIVI PER INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITÀ, COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE**

Chiusura bando 18 gennaio 2021 ore 12:00

Dotazione finanziaria € 327.904,69

Spesa minima ammissibile € 5.000,00 spesa massima ammissibile € 200.000,00

Obiettivo dell'operazione è sostenere investimenti atti a migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento e migliorare la gestione delle risorse idriche e la gestione di fertilizzanti, pesticidi.

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniaca prodotte da agricoltura con effetti positivi su clima ed ambiente.

Rendere competitive le aziende agricole incentivando investimenti per ammodernare e migliorare l'azienda.

Possono presentare domanda:

- 1)imprenditore individuale
- 2)società agricola di persone, capitali o cooperativa

### **CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDA**

1) essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP , anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;

2) condurre un'azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

### **INTERVENTI AMMISSIBILI**

## **ALLEGATO I del TRATTATO CE**

Sono ammissibili gli interventi commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti e relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea.

## **ALLEGATO I UNIONE EUROPEA**

### **ELENCO**

### **previsto dall'articolo 32 del trattato**

<b>Denominazione dei prodotti</b>
Animali vivi
Carni e frattaglie commestibili



Pesci, crostacei e molluschi
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Piante vive e prodotti della floricoltura
Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
Cereali
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Pectina
Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido



Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
Melassi, anche decolorati
Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> ) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)



## INTERBENTI AMMISSIBILI:

### A. Opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:

**A1.** Ampliamento, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali (D10) al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo. Tra gli interventi ammissibili sono compresi anche la nuova costruzione, la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo di strutture di stoccaggio dei prodotti/sottoprodotti aziendali.

I costi di demolizione **totale** di edifici rurali e di manufatti aziendali non sono ammissibili.

**A2.** Nuova costruzione di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale, purché localizzati presso il centro aziendale;

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" i punteggi delle Categorie 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili.

I costi di demolizione **totale** di un fabbricato aziendale non sono ammissibili.

**A3.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle strutture esistenti;

**A4.** costruzione di nuove serre e tunnel.

Gli interventi sono ammissibili indipendentemente dalla presenza di titolo abilitativo.

Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:

- 250 mq nel caso di serre;

- 750 mq nel caso di tunnel.

I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel.

Con riferimento alla Tabella 2 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione" il punteggio della Categoria 1.2 può essere attribuito per la realizzazione di serre e tunnel.

I costi di demolizione di una serra o di un tunnel aziendale non sono ammissibili.



**B. Impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o piccoli frutti**, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine: dall'obbligo dell'impianto antigrandine sono esentati gli impianti di frutta a guscio

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell'acquisto di:

- piante;
- pali e fili di sostegno;
- dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, auto-avvolgenti, protettori, reticelle in metallo);
- impianto di irrigazione;
- impianto antigrandine;
- reti antinsetto.

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l'acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all'impianto estirpato

. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a 5.000 mq. Tale limite è riferito a ciascuna delle tipologie ammissibili e quindi non può essere raggiunto cumulando la superficie destinata a colture arboree specializzate pluriennali e la superficie destinata a piccoli frutti.

**C. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori**, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti.

Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"4 del PSR 2014-2020, è ammissibile l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento;

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda. Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine per la conclusione degli interventi finanziati

**D. acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse**, ossia installate in modo permanente, per la:

- a. produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;



b. trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che **almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale.**

Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;

c. movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che:

- i. l'effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
- ii. gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
- iii. riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite l'installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo (Tra gli interventi ammissibili sono comprese le pompe di calore.)

**E.** acquisto di nuove macchine e/o attrezzature innovative introdotte in azienda per la prima volta e che consentano di svolgere in modo innovativo/migliorativo l'attività agricola.

le tipologie di macchine ammissibili sono le macchine e/o attrezzature innovative introdotte in azienda per la prima volta e che consentano di svolgere in modo innovativo/migliorativo l'attività agricola. Tali macchine devono costituire elemento di novità per la stessa azienda e consentire un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici;

**SONO AMMISSIBILI SOLO LE MACCHINE PRESENTI NELL'ALLEGATO 2 AL BANDO**

**F.** acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap;

**G.** Acquisto di automezzi attrezzati per il trasporto di alimenti freschi (di cui all'Allegato 1 del Trattato), limitatamente alle aziende che svolgono attività di vendita diretta al pubblico in possesso di specifica autorizzazione

Il mezzo per le consegne deve necessariamente essere coibentato.

**H.** realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti;

Rientra in questa tipologia d'intervento anche l'acquisto di reti antinsetto per la protezione dalla *Popillia japonica*.

**I.** acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;



le capannine agrometeorologiche aziendali sono ammissibili a finanziamento in presenza delle seguenti caratteristiche:

- 1) Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l'abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS);
- 2) Per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture

**J.** realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti fitosanitari (biobed)

I biobed sono dispositivi nei quali sono raccolte le acque contaminate da prodotti fitosanitari (residui di soluzione di prodotti fitosanitari rimasti nell'attrezzatura e delle acque di lavaggio di queste ultime) che subiscono un procedimento di evaporazione forzata o naturale favorita dal sole e dal vento, oppure possono essere biodegradate all'interno di un substrato costituito da terreno e materiale organico.

**K.** interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi terrazzamenti e ciglionamenti con o senza rinforzi di pietrame, da realizzarsi mediante modellazione e dissodatura della superficie, preparazione del terreno (ripuntature, letamazione, fresatura), alla realizzazione di nuovi muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con o senza l'uso di malta, realizzazione di canalette di raccolta delle acque di ruscellamento, realizzazione di vasche per la raccolta delle acque, sentieri e/o scale in pietra e/o viabilità interna del sistema dei terrazzi e/o dei ciglionamenti. Gli interventi che interessano i Siti della Rete Natura 2000 dovranno essere assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

### **INTERVENTI NON AMMISSIBILI**

Tutti gli interventi non previsti nell'elenco sopra riportato non sono ammissibili.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

**a)** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti destinati a: abitazione, ufficio, mensa aziendale, attività agrituristiche, compresa la degustazione di alimenti e/o di bevande, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non inerenti alla produzione di carne equina;

**A.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti destinati ad abitazione, ufficio, attività agrituristiche, compresa la degustazione di alimenti e/o di bevande;

**B.** scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non inerenti alla produzione di carne o alla riproduzione equina, limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma esclusa (18 mesi per purosangue e trottatori o fino a tre anni per cavalli da sella);

**C.** interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione). Non sono ammissibili le opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, altri impianti generici)



Secondo tale tabella:

Tipo di sviluppo dell'edificio	Spese non ammissibili	Spese ammissibili
Verticale su più piani. I piani dell'edificio sono utilizzati per attività diverse. Ad esempio un edificio su due piani, con piano terra utilizzato per attività agricola e primo piano utilizzato per attività non agricola (abitazione, ufficio, ecc)	Scavi per fondazione, fondazioni, tetto, solaio, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune per i due piani	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli
Orizzontale su unico piano. Composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività agricola	Scavi per fondazione, fondazioni, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune e per i locali non agricoli. Per quanto riguarda il tetto, tutta la parte riguardante i locali non utilizzati per attività agricola (definita come proiezione sui locali non utilizzati per attività agricola)	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli. Tetto: solo la proiezione sulla parte agricola.

**c)** opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;

**d)** movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi;

**e)** nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali e realizzazione di opere e acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all'irrigazione delle colture.

È ammessa la realizzazione di impianti per la ferti-irrigazione in serre e tunnel, in impianti arborei e arbustivi e nelle coltivazioni in pieno campo con ali gocciolanti, poiché finalizzati alla riduzione del consumo di fertilizzanti.

Non è ammesso l'acquisto di macchine semoventi, cosiddetti "rotoloni", per la ferti-irrigazione.

**f)** acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti aziendali e allo stoccaggio degli effluenti di allevamento;

**g)** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all'adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all'adeguamento alla

Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alla Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento;





**h)** realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, gassificazione, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, impianti fotovoltaici;

**i)** impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive;

**j)** interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (**OCM**):

1) interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell'ambito **dell'OCM Apicoltura**, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l'acquisto di arnie speciali con fondo a rete;

2) investimenti attuati dai soci di **OP del comparto Ortofrutta**, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00 per le aziende non di montagna e € 25.000 per le aziende di montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);

3) investimenti finalizzati ad attività connesse ai **prodotti vitivinicoli** di cui all'allegato 7, parte 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);

4) investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito **dell'OCM Olio di oliva**, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;

**k)** acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;

**l)** acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1;

**m)** acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, spese per coltivazioni non permanenti.

Tra le coltivazioni non permanenti rientrano anche i vivai di piantine legnose (agrarie e forestali commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante ornamentali, le viti madri di portinnesto (piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la produzione di materiale per la moltiplicazione della vite) e le barbatelle (giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo);

**n)** realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;

**o)** realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;

**p)** ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;

**q)** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle disposizioni attuative, come ad



esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agriturismo, mense aziendali o ufficio, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande);

r) interventi di demolizione totale;

s) interventi di sola rimozione e sostituzione dell'amianto. La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.

La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati;

t) costi di smaltimento dell'amianto

#### **DATA ED INIZIO DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la **data di validazione della domanda in SISCO**. I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul sito internet del GAL dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

#### **COSA VIENE FINANZIATO**

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di spese:

- **spese relative agli interventi ammissibili**

- **spese generali per progettazione e direzione lavori che comprendono:**

a) la progettazione degli interventi proposti;

b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

Esse sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle tabelle pag. 9/10 distinta tra opere ed impianti

La percentuale massima delle spese generali è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti) ma non a scaglioni di spesa, calcolate come previsto all'Allegato 3 al bando "Classificazione Interventi"

devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:

- di informazione e pubblicità;

- di acquisto macchine e attrezzature;

- di certificazione dei sistemi di qualità;

- per la costituzione di polizze fideiussorie.



Sono escluse le spese generali per le dotazioni. Sono ammesse solo le spese generali riferite ad IMPIANTI e OPERE con le stesse percentuali attribuite all'investimento e pertanto differenti a seconda che siano attinenti ad "Investimenti relativi alla fase di produzione agricola" o a "Investimenti relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali

**-spese di informazione e pubblicità**

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR (cartellonistica per informare del finanziamento ottenuto) ammissibili fino ad un importo massimo di € 200,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

**- costituzione di polizze fideiussorie**

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

**L'IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.**

**PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE**

Tipologia di intervento	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate (area C)	Zone svantaggiate di montagna (Area D)
Tutte le tipologie di richiedente, indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa o della società, per investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali (incluso l'acquisto di automezzi per il trasporto di prodotti presso il consumatore finale)	<b>40%</b>	
Investimenti relativi alla fase di produzione agricola	<b>40%</b>	<b>45%</b>
Investimenti relativi alla fase di produzione agricola <b>GIOVANI AGRICOLTORI</b>	<b>50%</b>	<b>55%</b>

**Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.**

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo **pari a 20 punti**, assegnati nell'ambito della Tabella "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei citati criteri di valutazione presenti alle pag.12/17 del bando.

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**



La domanda va presentata sul sistema informatico Sis.Co di Regione Lombardia previa apertura ed aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato e firmata digitalmente da chi la presenta.

Per la presentazione della domanda si consiglia di rivolgersi alle associazioni di categoria agricole ed è obbligatorio DELEGARE IL GAL OLTREPÒ PAVESE ALLA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO AZIANDALE (in caso contrario la domanda non sarà visualizzata dal GAL)

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, sottoscritta ove previsto, con firma digitale, con firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, da chi produce il documento, la documentazione di seguito specificata:

**1. Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**, compilato secondo il modello di cui all'Allegato 5 del bando.

Il Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 10;

**2. Progetto delle opere edili**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;

Il progetto delle opere edili s'intende regolarmente presentato e può essere oggetto di completamento in presenza di almeno uno dei disegni indicati. L'assenza di tutti i disegni relativi alle opere richieste a finanziamento, compresi quelli relativi alla disposizione degli impianti generici, determina la non ammissibilità della domanda.

**3. Computo metrico analitico estimativo delle opere edili**, redatto a cura del tecnico progettista di cui al precedente punto 2.

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche, **abbattuti del 20%** o il prezzario regionale dei Lavori Forestali non abbattuti; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda. Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata **l'analisi dei prezzi** come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.

**4. Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto**, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.

Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal Comune, il suddetto



permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, termine a disposizione dell'Amministrazione per concludere l'istruttoria. In tal caso:

- al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del permesso di costruire all'Ente territoriale competente;
- al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre al permesso stesso, deve essere presentata anche l'autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l'emissione successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda e relativo agli interventi edilizi richiesti, debba essere assentito dall'Ente (Comune, SUAP o altro), il titolo medesimo deve risultare assentito alla data di presentazione della domanda di contributo.

Nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la stessa deve essere protocollata dall'Ente (Comune, SUAP o altro), prima della presentazione della domanda di contributo. L'idoneità del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, deve essere verificata in sede di istruttoria della domanda di contributo, con l'Ente: - cui è indirizzata, se trattasi di SCIA o DIA; - che ha rilasciato il titolo stesso, negli altri casi.

Qualora, a seguito della suddetta verifica, il titolo abilitativo risulti non idoneo, il documento è da considerare assente e quindi si determina la non ammissibilità della domanda, come stabilito dal paragrafo 12.5.4 delle disposizioni attuative.

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda di contributo e relativo agli interventi edilizi richiesti, sia una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), si rammenta che tale titolo è disposto dall'articolo 6, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010, la cui modulistica in Regione Lombardia è stata approvata con D.g.r. 8 maggio 2015 n. X/3543, ed è limitato ai casi riportati nel citato comma: "2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.



e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa." Pertanto la CIA o CILA non concernono interventi ammissibili indicati nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative, ad eccezione delle vasche raccolta acque.

il richiedente che presenta, in sede di domanda, la richiesta di conseguimento del titolo abilitativo deve trasmettere al GAL, tramite PEC, il titolo abilitativo entro la chiusura dell'istruttoria

**5. Preventivi di spesa, firmati digitalmente** dalla ditta fornitrice e secondo le specifiche tecniche e le condizioni descritte nell'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative;

I preventivi di spesa devono essere presentati per:

1) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla lettera c)

2) spese di certificazione dei sistemi di qualità (ISO14001, EMAS e GlobalGap).

Per gli acquisti e le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono essere prodotti tre preventivi di spesa, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso. In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla lettera b) del paragrafo 12.4, che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa. I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente; -

essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo;

- riportare la descrizione analitica della fornitura.

- riportare la data di emissione e scadenza (con data di scadenza successiva alla data di presentazione domanda)

I preventivi, inoltre, devono essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;

- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni.

Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; volume delle celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; superficie o volume delle serre e dei tunnel; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;

- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;



- presentati su carta intestata dei fornitori e in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;
- indirizzati al richiedente e riportare il prezzo effettivo;
- firmati digitalmente dal fornitore.

In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.

**6. Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi**, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";

**7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto**, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, **il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto"** diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali, specificando quali in caso affermativo, compilata secondo il modello di cui all'Allegato 5 delle presenti disposizioni attuative;

**8. Valutazione di incidenza qualora necessari per investimenti interessanti** Siti della Rete Natura 2000;

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda all'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative.

Le procedure di valutazione di incidenza si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
- altro documento, rilasciato o validato dall'Ente gestore, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione).

### Domande incomplete e documentazione esplicativa

Di seguito si illustrano le modalità di gestione della documentazione nella fase istruttoria (paragrafo 12.4).

Paragrafo 12.4	Domanda	Documentazione assente	Documentazione incompleta
Lettera a)	Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola	Se il Piano Aziendale non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Piano Aziendale è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Lettera b)	Progetto delle opere edili. Disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni,	Se tutti i disegni relativi agli interventi richiesti, esclusi quelli concernenti la disposizione (layout) degli impianti generici, non sono	Se è allegata una parte dei disegni (almeno uno), può essere richiesto il completamento del progetto

	prospetti e dimensioni	allegati, la domanda non è ammissibile	
Lettera b)	Progetto delle opere edili. Disegni relativi alla disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico)		Se i disegni relativi alla disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico) non sono allegati, ne può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria
Lettera c)	Computo metrico analitico estimativo delle opere edili	Se il Computo metrico non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Computo metrico è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Lettera d)	Copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi	Se il titolo abilitativo non è allegato, la domanda non è ammissibile.	
Lettera e)	Preventivi di spesa	La mancanza anche di uno solo dei preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della domanda. La mancanza della descrizione analitica della fornitura e dei relativi costi anche in uno solo dei preventivi presentati comporta la non ammissibilità della domanda	Se uno o più preventivi allegati sono privi di nominativo del richiedente, timbro e firma del fornitore, data di formulazione e periodo di validità del preventivo, ne può essere richiesto il completamento.
Lettera e)	Nota (a firma del richiedente o di un tecnico) contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo se non si sceglie il preventivo con il prezzo più basso		può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria
Lettera e)	Dichiarazione del tecnico di cui alla lettera b) del paragrafo 12.4 che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di	Se la dichiarazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	



	forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più		
Lettera f)	Autorizzazione del proprietario	Se l'autorizzazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	
Lettera g)	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto"	Se la dichiarazione sostitutiva non è allegata, la domanda non è ammissibile .	
Lettera h)	Valutazione di incidenza, per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000	Se la valutazione d'incidenza non allegata, la domanda non è ammissibile	

#### FAQ

- È ammessa la riqualificazione di un fabbricato collabente con operazione 4.1.01?

No, è ammissibile solo ristrutturazione/riqualificazione di edifici in D10

- Il mezzo per il trasporto di prodotti freschi deve necessariamente essere coibentato?

Sì

- È ammesso a finanziamento l'impianto o il reimpianto di piantine de tartufo?

No, non è da considerarsi intervento ammissibile poiché i tartufi non sono compresi nell'allegato 1 del trattato europeo.

L'operazione 4.1.01 ammette l'impianto di colture arboree specializzate da frutta, non altre essenze.

- È ammesso l'impianto e/o reimpianto di una superficie pari a 6000 mq di frutti di bosco



Sì è ammesso poiché si tratta di una coltura pluriennale a piccoli frutti, su superficie superiore a 5000 mq, l'importante è che **rispetti quanto richiesto e specificato nel bando a pag 5 punto 5 lett.B:** "Impianto e/o reimpianto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine" o reti antinsetto (rif. bando pag. 49/50 par.5.1, lett.B)

- **Demarcazione OCM Ortofrutta/PSR**

Non sono ammessi (pag. 52 punto 2) investimenti attuati dai soci di OP del comparto ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00 per le aziende in area C e di € 25.000,00 per le aziende in area D. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR E OCM) **ACCERTARSI SE IL RICHIEDENTE E' ISCRITTO AI COMPARTI OCM, IN TAL CASO IL SOGGETTO E' OBBLIGATO A SOTTOSTARE ALLE REGOLE SOPRA INDICATE.**

- **Demarcazione OCM VINO/PSR**

Per interventi legati principalmente alla trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto esiste la demarcazione OCM VINO E PSR:

per interventi inferiori ad € 200.000,00	→	OCM VINO
per interventi superiori ad € 200.000,00	→	PSL

- **sull'Operazione 4.1.01 sono ammissibili tunnel di stoccaggio sia con struttura in ferro e copertura con telo in polimero plastico sia con struttura in ferro e copertura con pannelli laminati in ferro pre-verniciati?**

Sì, purché l'intervento rispetti gli impegni essenziali (punto 29.1 pag. 31/32 del bando) ovvero mantenere la destinazione d'uso (agricola), la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.